

L'**Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia** ha pubblicato un *Quaderno* dal titolo *Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio*. Gli uffici delle *Pubbliche amministrazioni* sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel *Sistema italiano di prevenzione del riciclaggio* fin dall'anno **1991**, quando il **Dlgs.3.5.91 n.143**, convertito con **Legge 5.7.91 n.197**, ha posto a loro carico, fra l'altro, gli *obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette*. Attualmente i loro doveri in ambito **antiriciclaggio** sono individuati dall'**Art.10 Dlgs.21.11.07 n. 231**, modificato, dal **Dlgs.25.5.17 n.90**.

Il contributo delle *Pubbliche amministrazioni* al contrasto del **riciclaggio** è stato negli anni esiguo e non adeguatamente coinvolto, cosicché l'**Uif** ha ritenuto opportuno redigere il *Quaderno* in oggetto rimarcando il contributo che la *Pubblica amministrazione* può recare al contrasto di tale fenomeno. Nel *settore* è quindi importante che venga svolta un'attività di controllo sui procedimenti maggiormente esposti a rischio di illecito, quali:

- *procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;*
- *procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;*
- *procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.*

Le *Pubbliche amministrazioni* sono tenute, in primo luogo, ad analizzare i propri processi al fine di analizzare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei Soggetti interessati ai procedimenti amministrativi, esattamente come avviene per i professionisti che sono tenuti ad effettuare *l'analisi del rischio* connesso ai propri clienti ed all'operazione; per tali analisi devono quindi adottare procedure interne proporzionate alle loro dimensioni (normalmente il Responsabile definito "gestore" ed è il medesimo che svolge la funzione di *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*), impartire *linee guida* ai propri dipendenti così che gli stessi siano in grado di individuare eventuali *operazioni sospette* (**art.35 D.lgs. 231/07**) e segnalarle alla **Uif** a mezzo portale, richiamando gli *indicatori di anomalia* specifici per le *Pa* di cui al **Provvedimento Uif 2018 (si precisa che l'elenco di tali indicatori non è esaustivo e che occorre valutare ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che possano ingenerare un fondato sospetto)**.

L'**Uif**, inoltre, richiama quanto contenuto nella comunicazione dell'**11.4.22** emanata in materia di *Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid 19* ed al *Pnrr*, relativamente alla gestione di fondi/contributi da erogarsi in seguito all'emergenza sanitaria ed al *Pnrr* per l'allocazione delle risorse e sull'integrità del sistema.

L' **Uif** indica, inoltre, che le disposizioni di Legge dovrebbero essere ampliate con l'obbligo a *carico dei privati partecipanti a gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi*, di dichiarare il proprio *Titolare effettivo* e di prevedere la possibilità anche per le *Pubbliche amministrazioni* di accedere al Registro dei *Titolari effettivi* istituito con **Decreto Mef-Mise 11.3.22 n. 55**.